



UNIVERSITÀ DI NAPOLI
L'ORIENTALE

Disciplinare di gara

Fornitura attrezzature informatiche per esigenze dell'Ateneo
Accordo Quadro

Sommario

Art. 1 – Premesse	3
Art. 2 – Piattaforma telematica di negoziazione	3
Art. 3 - Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni.....	4
Art. 3.1 - Documenti di gara	4
Art. 3.2 – Chiarimenti	4
Art. 3.3 – Comunicazioni	5
Art. 4 – Oggetto dell'affidamento e importo	5
Art. 4.1 – Durata dell'appalto.....	7
Art. 5 - Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione	7
Art. 5.1 - Self cleaning.....	8
Art 5.2 - Altre cause di esclusione	9
Art. 6 – Pagamento del contributo a favore dell'ANAC	9
Art. 7 – Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara	9
Art. 7.1 – Soccorso istruttorio	11
Art. 7.2 – Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa.....	12
Art. 7.3 – Offerta economica	13
Art. 8 – Criterio di aggiudicazione e stipula del contratto	13
Art. 10 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	14
Art. 11 – Accesso agli atti.....	15
Art. 12 - Responsabile Unico del Procedimento.....	15
Art. 13 - Privacy.....	15
Art. 14 – Controversie e foro competente	16

Art. 1 – Premesse

L'Università di Napoli L'Orientale con Delibera del CDA 154 del 28.05.2024 ha autorizzato l'espletamento di una procedura negoziata per l'attivazione di un Accordo Quadro con singolo operatore di durata triennale ai sensi dell'art. 59 del D.lgs 36/2023 per la fornitura di attrezzature hardware per esigenze dell'amministrazione e delle sedi decentrate allo scopo di razionalizzare il fabbisogno di tali dispositivi ed il contenimento dei costi di gestione degli acquisti.

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://unior.ubuy.cineca.it/>

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 lett. e del D.lgs 36/2023 con applicazione del criterio dell'offerta del minor prezzo individuata sulla base del ribasso maggiore offerto in fase di gara.

Il Responsabile unico del progetto è il Capo dell'Ufficio Procedure e Sistemi Integrati, ing. Carlo Montola: cmontola@unior.it

Art. 2 – Piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Gli operatori economici devono essere iscritti sulla piattaforma ed essere in possesso di firma digitale, la documentazione di gara è disponibile sul portale sopra indicato; la Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Art. 3 - Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

Art. 3.1 - Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) disciplinare di gara;
- b) capitolato speciale;
- c) Il patto di integrità/protocollo di legalità;
- d) Offerta ribasso;

La documentazione di gara è accessibile tramite la piattaforma suindicata.

Art. 3.2 – Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 6 – sei – giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, esclusivamente in via telematica attraverso la Piattaforma; non sarà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate

e non pervenute sulla piattaforma. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 4 - quattro - giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Art. 3.3 – Comunicazioni

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono solo ed esclusivamente tramite la Piattaforma. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art. 4 – Oggetto dell'affidamento e importo

La presente procedura non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un'unica tipologia di acquisto (non sussistono dunque i presupposti per la divisione in lotti) e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza la suddivisione in lotti potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza della fornitura oggetto del contratto.

L'importo massimo di spesa per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro è pari a € 200.000,00 oltre IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che sono stati quantificati in 0 €, in quanto non sussistono rischi di interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto.

Con l'Operatore Economico affidatario dell'Accordo Quadro verrà stipulato un Contratto per il valore sopra indicato. Tale importo rappresenta l'importo massimo di spesa contrattuale, non impegnativo e vincolante per l'Amministrazione.

L'Amministrazione non assume, pertanto, alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo massimo di spesa in quanto si tratta di importo stimato. L'Operatore Economico affidatario dell'Accordo Quadro non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui l'importo massimo di spesa non venga raggiunto ovvero qualora il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

L'importo sopra indicato deve intendersi comprensivo di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali, secondo quanto specificato nella documentazione di gara. L'importo sopra indicato si intende comprensivo e soddisfacente della fornitura dei materiali e dei prodotti, del ritiro degli stessi in caso di non accettazione da parte dell'Amministrazione e loro successiva sostituzione.

Le singole forniture saranno affidate all'Operatore Economico affidatario dell'Accordo Quadro con la tempistica e la modalità disciplinate nell'Allegato denominato "Capitolato Speciale di Appalto".

L'appalto ha per oggetto la fornitura di prodotti qualificabili come appartenenti all'area "Beni" Categoria "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio" e "Cancelleria, carta e consumabili", ricadenti nelle seguenti sottocategorie:

- "Computer, tablet e componenti"
- "Macchine per ufficio"
- "Cartucce e toner"

In questa categoria, l'Operatore Economico affidatario dell'Accordo quadro dovrà provvedere alla fornitura prediligendo gli articoli ricompresi nei cataloghi delle principali case produttrici, di seguito elencate:

In questa categoria, l'Operatore Economico affidatario dell'Accordo Quadro dovrà provvedere alla fornitura esclusivamente degli articoli ricompresi nei listini dei rivenditori – sono esclusi i listini consumer - delle case produttrici di seguito elencate:

Asus	Kyocera	Microsoft	Apple
------	---------	-----------	-------

Ufficio Procedure e Sistemi Integrati

Palazzo del Mediterraneo
Via Nuova Marina, 59 - 80133 Napoli
Partita IVA: 00297640633

Mail: upsi@unior.it
PEC: ateneo@pec.unior.it

Tel. 081 6909233

Hp	Brother	Dell	Sony
Lenovo	Lexmark	Samsung	Fujitsu

Maggiori dettagli sono riportati nel “Capitolato Speciale di Appalto”.

Il valore complessivo dell'appalto sopra indicato, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, oneri per la sicurezza da dovuti rischi interferenti pari a zero, è così determinato:

Importo complessivo dell'appalto: €. 200.000,00 oltre IVA;

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a 0 €;

Si precisa che il suindicato valore massimo stimato rileva esclusivamente ai fini della quantificazione del Contributo a favore dell'ANAC ed è stato stimato in osservanza del disposto di cui all'art. 14, co. 16, del D. Lgs 36/2023.

Art. 4.1 – Durata dell'appalto

Il contratto decorre dalla data della stipula ed ha validità 36 mesi. L'Amministrazione emetterà, durante la vigenza contrattuale, singoli ordinativi di fornitura fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prolungare il contratto di ulteriori 180 gg nel caso non si raggiungesse la cifra esatta di consumo ai sensi dell'art 120 co. 10 del D.lgs 36/2023.

Il contratto si intenderà terminato anche prima della scadenza, nell'ipotesi di totale raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

L'Operatore Economico affidatario dell'Accordo Quadro non potrà avanzare pretese e diritti nel caso in cui il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

Art. 5 - Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Art. 5.1 - Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Art 5.2 - Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Art. 6 – Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 18,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 per l'anno 2024. La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Art. 7 – Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 19.3.2024 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni relative alla documentazione amministrativa ed all'offerta economica sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Art. 7.1 – Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine di 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere sulla Piattaforma.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 – cinque – giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Art. 7.2 – Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) DGUE;
- 3) Dichiarazioni sostitutive;
- 4) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 5) Patto di integrità
- 6) Documento tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 7.3 – Offerta economica

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma. L'offerta economica deve essere firmata digitalmente e indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) Indicazione in cifre e lettere del ribasso percentuale unico risultante dalla media dei ribassi offerti sullo sconto applicato ai singoli listini dei rivenditori – sono esclusi i listini consumer - delle case produttrici elencate all'art. 4;
- b) sullo sconto applicato ai singoli listini dei rivenditori – sono esclusi i listini consumer - delle case produttrici elencate all'art. 4;

Qualora manchi del tutto l'indicazione del ribasso percentuale offerto, sia al punto a) che per qualsiasi ribasso di cui al punto b), il concorrente sarà escluso automaticamente dalla gara.

Non sono ammesse offerte economiche che non prevedano ribassi per tutti i fornitori elencati.

Art. 8 – Criterio di aggiudicazione e stipula del contratto

Il contratto sarà affidato mediante applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50 lett. e del D.lgs 36/2023.

Non sono ammesse offerte pari o in aumento né offerte parziali, pena l'esclusione dalla gara.

Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, Il RUP si riunirà in prima seduta con la commissione nominata e procederà preliminarmente all'apertura delle "buste virtuali" riguardanti la Documentazione amministrativa relativa a ciascun concorrente per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti. Qualora all'esito della verifica, abbia rilevato irregolarità "sanabili" ai sensi dell'art. 101 del D.lgs 36/2023, (Istituto del Soccorso istruttorio), il RUP inviterà attraverso il portale U-BUY le ditte carenti a sanare le rispettive irregolarità, con l'esplicita avvertenza che la mancata regolarizzazione entro il termine ultimo fissato costituirà motivo di esclusione dalla procedura.

Successivamente o, comunque una volta accertata la sussistenza dei requisiti per la partecipazione alla gara, Il RUP procederà all'apertura "buste virtuali" riguardanti le Offerte economiche e, previa valutazione di congruità dell'offerta anche ai sensi dell'art.1, c.3, L.120/2020, applicato il criterio del minor prezzo, procederà alla proposta d'aggiudicazione.

La ditta aggiudicataria è vincolata all'offerta presentata per almeno 240 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta stessa.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare per qualsiasi causa adeguatamente motivata e di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.

Si provvederà ai sensi dell'art.1, c.3, L. n. 120/2020, a cura del RUP, alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 54 comma 1, D.lgs 36/2023, secondo il metodo A comma 2 dell'allegato II.2.

L'efficacia dell'aggiudicazione è sospensivamente condizionata alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. Qualora il possesso dei requisiti non sia dimostrato, la ditta aggiudicataria sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione e si procederà a segnalare il fatto all' Autorità, con facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria. Qualora la documentazione richiesta per la stipula del contratto non risulti completa o conforme a quanto richiesto o non pervenga nel termine stabilito nella richiesta dell'Amministrazione, salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere integrazioni documentali e concedere dilazioni per specifiche e comprovate esigenze (sempre che ciò sia compatibile con le suindicate ragioni di urgenza), la Ditta aggiudicataria sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione e l'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione alla seconda impresa in graduatoria e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 3 lett.c) del Codice.

Art. 10 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 11 – Accesso agli atti

A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Art. 12 - Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Unico del Progetto è il l'ing. Carlo Montola – Responsabile dell'Ufficio Procedure e Sistemi Integrati, referente di tutte le richieste di tipo tecnico. E-mail: cmontola@unior.it – Telefono: 0816909233

Art. 13 - Privacy

Ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 2016/679 sulla Privacy e del successivo D.Lgs. n. 101/2018, si informa che i dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta e successivamente alla stipula del contratto, in

possesso della Stazione Appaltante verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza, garantendo l'assoluta riservatezza, e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.

Art. 14 – Controversie e foro competente

Tutte le controversie fra la Stazione Appaltante e l'Operatore Economico aggiudicatario che non siano state definite per via amministrativa, ai sensi degli articoli 210 e 211 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite esclusivamente all'Autorità Giurisdizionale.

Foro competente, per eventuali controversie, in via esclusiva, è quello di Napoli, sede legale dell'Università di Napoli L'Orientale.